



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 25/03/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver concluso con l'intermediario resistente tre contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (n. *076), in data 27/12/2011, e uno contro cessione del quinto (n. **398), in data 22/07/2014, entrambi estinti anticipatamente, previa emissione di conteggi estintivi al 1/02/2015, nonché uno con delegazione di pagamento (n. **630), in data 27/05/2015, anch'esso anticipatamente estinto, previa emissione di conteggio estintivo al 1/10/2019.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a:

- € 460,77 per il contratto n. **076;
- € 90,34 per il contratto n. **389;
- € 626,05 per il contratto n. **630,

per un totale complessivo di € 1.177,16, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;



- che il cliente non ha preventivamente sottoposto alle proprie valutazioni la richiesta di restituzione di costi *up-front*, per cui ritiene di non essere stato messo in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso, e che una decisione dell'Arbitro che *“dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up-front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita”*; precisa comunque che sia il ricorso che il reclamo risultavano diretti *“ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring”*, e non facevano *“richiamo alcuno alla sentenza Lexitor”*;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti con riferimento al contratto n. **076, per € 90,16 in data 1/09/2015 ed € 72,75 in data 29/11/2016.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene non sussistente la non conformità fra reclamo e ricorso, eccepita dall'intermediario, in ragione della coincidenza delle voci di costo richieste nei due atti.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

TUB) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta, in relazione a tutti i contratti in esame, la natura up front delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

contratto **076

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	35
rate residue	37

TAN ▶	5,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,39%
- in proporzione alla quota	28,18%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 581,05	€ 298,60	€ 163,74	<input type="radio"/>		€ 163,74
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 315,58	€ 162,17	€ 88,93	<input type="radio"/>	€ 162,91	-€ 0,74
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 163
interessi legali	si

**Contratto **389**

durata del finanziamento ▶	36
rate scadute ▶	5
rate residue	31

TAN ▶	6,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	86,11%
- in proporzione alla quota	75,09%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 104,91	€ 90,34 <input type="radio"/>	€ 78,78 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 78,78
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 79
interessi legali	si ▼

Contratto **630

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	5,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,71%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.088,79	€ 626,05 <input type="radio"/>	€ 388,86 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 388,86
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 389
interessi legali	si ▼

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 631,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS